



REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Istituzione e finalità della Compagnia Barracellare
- Art. 2 - Adozione regolamento Comunale
- Art. 3 - Compiti e Funzioni
- Art. 4 - Servizio antincendio e protezione civile
- Art. 5 - Competenza territoriale
- Art. 6 - Forme di collaborazione fra Comuni
- Art. 7 - Assicurazione e custodia dei beni pubblici e privati

TITOLO II - ORDINAMENTO

- Art. 8 - Dipendenza dei barracelli
- Art. 9 - Stato giuridico
- Art. 10 - Requisiti per la nomina a barracello
- Art. 11 - Organico e struttura
- Art. 12 - Capitano
- Art. 13 - Requisiti ed attribuzioni del Capitano
- Art. 14 - Attribuzione dei gradi
- Art. 15 - Immissione in servizio
- Art. 16 - Nomina e funzioni del segretario
- Art. 17 - Assemblee
- Art. 18- Organizzazione dei servizi
- Art. 19 - Addestramento e controlli sanitari

TITOLO III - DOTAZIONI STRUTTURALI

- Art. 20 - Uniforme e contrassegni
- Art. 21 - Servizi in abito civile
- Art. 22 - Mezzi e Comando
- Art. 23 - Uso e custodia
- Art. 24- Uso di apparati di comunicazione VHF-UHF e telefonici

TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO E POTERI D'ACCERTAMENTO

- Art. 25 - Tipologia, uso e manutenzione dell'armamento ed equipaggiamento
- Art. 26 - Indirizzi operativi e direttive
- Art. 27 - Ordini di servizio
- Art. 28 - Segreto d'ufficio
- Art. 29 - Norme di comportamento
- Art. 30 - Divieti
- Art. 31 - Rapporto gerarchico e ottemperanza agli ordini
- Art. 32 - Rapporto di servizio e resoconto dell'attività svolta
- Art. 33 - Rapporti interpersonali
- Art. 34- Infrazioni e sanzioni disciplinari
- Art. 35 - Sospensione cautelare
- Art. 36 - Provvedimenti disciplinari verso il Capitano
- Art. 37 - Poteri di accertamento
- Art. 38 - Modalità di accertamento delle violazioni amministrative

TITOLO V - ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 39 – Entrate

Art. 40 – Ripartizione utili

Art. 41 - Risorse finanziarie

Art. 42 – Contabilità e amministrazione

Art. 43 - Fascicolo matricolare

Art. 44 – Responsabilità

Art. 45 - Tariffe, indennità e sanzioni

Art. 46 - Controversie

Art. 47 - Sede Legale

Art. 48 - Norme transitorie e finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione e finalità della Compagnia Barracellare

Ai sensi dell'art. n. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1978 n.348, relativamente ai poteri in materia di polizia locale urbana e rurale demandati alla Regione Autonoma della Sardegna, conformemente a quanto disposto dall'art. n. 27 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988 sull'organizzazione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari, di cui al Regio Decreto 14 luglio 1898, n.403, relativamente all'adozione da parte dei Comuni di apposito Regolamento Comunale, nell'esercizio degli specifici poteri è istituita la Compagnia Barracellare del Comune di Sorso.

Art. 2

Adozione regolamento Comunale

Ai sensi del Regio Decreto n. 403 del 14 luglio 1898, dell'art. n.1 del D.P.R. n. 480 del 22 maggio 1975, dell'art. n.18 del Regio Decreto n.960 del 31 Agosto 1907, dell'art. n. 5 della Legge del 7 marzo 1986 n. 65, dell'art. 27 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988, il Comune di Sorso adotta il presente Regolamento Comunale che disciplina l'ordinamento, le competenze e il funzionamento della locale Compagnia Barracellare.

Art. 3

Compiti e Funzioni

1. Ai sensi del R.D. 14 Luglio 1898 n. 403, dell'art. 18 del D.P.R. 616/77, dell'art. n. 12 del D.P.R. 19 giugno del 1979 n.348 e dell'art. n. 1 e 2 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25 e nell'ambito delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, la Compagnia Barracellare svolge le seguenti funzioni di polizia rurale e protezione civile:
 - a) Prevenzione e repressione dell'abigeato così come previsto dal Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 404 e successive modifiche integrazioni e dagli articoli n. 625 e n. 636 del Codice Penale;
 - b) Prevenzione e repressione del randagismo e in generale sull'osservanza delle disposizioni normative inerenti il benessere animale, in ambito urbano ed extra-urbano, da definirsi tramite apposita convenzione;
 - c) Vigilanza sull'utilizzo delle strade di proprietà comunale e private;
 - d) Vigilanza sul rispetto delle norme relative a rifiuti, raccolta differenziata, abbandoni di veicoli e rifiuti in genere, inquinamento acustico ed atmosferico;
 - e) Salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
 - f) Salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - g) Tutela della fauna e della flora in genere;
 - h) Vigilanza sull'attività di caccia;
 - i) Vigilanza sul demanio marittimo, terrestre e fluviale;
 - j) Vigilanza sulle attività di pesca in acque interne e marine;
 - k) Intervento e soccorso in caso di calamità naturali, disastri ed emergenze sociali, in coordinamento con tutti gli altri soggetti istituzionali che compongono il sistema di protezione civile;

- l) Viabilità e traffico in occasione di manifestazioni, eventi o situazioni contingenti, fuori dal centro urbano e su specifica disposizione del Sindaco;
 - m) Prevenzione e repressione degli incendi così previsto dagli artt. n. 423, 424, 425, e 449 C.P. e dall'art. n. 59 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 18.6.1931 n. 773 e dalle altre norme previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvato con R. D. 3267/1923, di cui alla Legge 950/1967 e 323/2000 art. n. 10;
 - n) Prevenzione e repressione dell'abusivismo commerciale fuori dal centro abitato;
 - o) Salvaguardia di tutto il patrimonio e dei beni del Comune di Sorso, dentro e fuori il centro urbano, nonché dei beni di uso civico e di demanio armentizio, da definirsi tramite apposita convenzione;
 - p) Collaborazione con gli organi di polizia dello stato e su specifica richiesta al Sindaco, per attività di prevenzione e contrasto degli atti vandalici o reati di vario genere che creino allarme sociale o minaccino l'incolumità pubblica, dentro e fuori il centro urbano;
 - q) Svolgimento dei servizi d'ordine e di vigilanza, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune di Sorso;
 - r) vigilare sull'osservanza delle ordinanze e regolamenti comunali nelle materie di cui sopra e per quelle in cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno l'impiego dei barracelli;
 - s) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - t) svolgimento, con le dovute modalità, dei servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza, fornire la scorta d'onore, ove richiesto dal Sindaco, al Gonfalone del Comune;
2. Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna sono disciplinate con Decreto inter-assessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.

Art. 4

Servizio antincendio e protezione civile

1. Sulla base di quanto disciplinato dal piano delle emergenze di protezione civile della Regione Sardegna, le Compagnie Barracellari assolvono al ruolo di presidio permanente di protezione civile comunale.
2. Nell'ambito delle attribuzioni di protezione civile demandate dalla Legge 24 febbraio 1992, n.225 al Sindaco, la Compagnia Barracellare interviene con azioni di monitoraggio, soccorso e viabilità nelle calamità, partecipando a tutti i servizi di protezione civile.
3. L'amministrazione Comunale fornisce specifica attività di formazione teorica e pratica del personale, nonché effettuazione di esercitazioni annuali di Protezione Civile con l'obiettivo di testare il modello d'intervento, di aggiornare le conoscenze del territorio e l'adeguatezza delle risorse.
4. Ai sensi del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Autonoma della Sardegna e del Decreto Inter-assessoriale 1029/89, la Compagnia Barracellare potrà collaborare con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
5. Per l'espletamento dei servizi di protezione civile e antincendio l'Amministrazione Comunale fornisce un contributo annuo vincolato all'espletamento del servizio.

Art. 5
Competenza territoriale

1. La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di Sorso.
2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui agli artt. n. 5, 10, 30 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988.
3. Di tutte le attività esterne al Comune di Sorso, il Capitano informa tempestivamente la stazione dei Carabinieri competente per territorio e il Sindaco.

Art. 6
Forme di collaborazione fra Comuni

1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività di polizia e protezione civile e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più Comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati, sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate.
2. Qualora i barracelli operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del Sindaco di tale Comune.
3. Delle intese di cui sopra è data comunicazione alla Prefettura di Sassari.
4. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.

Art. 7
Assicurazione e custodia dei beni pubblici e privati

1. Per i beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, pubblici e privati, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso annuale alla Compagnia Barracellare che, a norma dell'art. 2 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
2. Qualora gli interessati non denunciino le proprietà dei predetti beni, sarà eseguita d'ufficio.
3. Non è obbligatoria la denuncia dei fondi chiusi ai sensi dell'art. n. 8 della Legge 2 agosto 1967, n. 799 e i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
4. L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. n. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988.
5. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare con modalità da stabilirsi da parte dell'Amministrazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO

Art. 8

Dipendenza dei Barracelli

I barracelli operano alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Assessore da lui delegato.

Il Sindaco e l'Assessore Delegato esercitano le seguenti attribuzioni:

- sovrintendono all'attività complessiva;
- impartiscono gli atti di indirizzo al Capitano;
- adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 9

Stato giuridico

1. I barracelli, in virtù dello status di guardie del Comune, nell'ambito territoriale dello stesso e nei limiti delle proprie attribuzioni e qualifiche funzionali, rivestono le seguenti qualità:
 - a) Pubblico Ufficiale ai sensi dell'articolo n. 357 del Codice Penale;
 - b) Polizia Amministrativa in relazione alle funzioni delegate al Comune;
2. A tal fine i barracelli rivestono le qualifiche di:
 - a) Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. n. 14 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403, art. n. 18 del Testo Unico sugli Ufficiali ed Agenti di P. S. approvato con Regio Decreto 31 agosto 1907 n. 690 e art. n. 12 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348, conferita dal Prefetto di Sassari.
 - b) Agente della Forza Pubblica ai sensi dell'art. n. 14 del R.D. 403/1898 (Sent. della Cass. Penale e del Tribunale di Sassari del 26 gennaio 2000 n° 11).
3. L'acquisizione dello status di barracello comporta la rigorosa osservanza degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988 e dal presente Regolamento Comunale, nonché delle disposizioni impartite in forza di legge.
4. In tale contesto i barracelli hanno il compito di vigilare sull'osservanza e sull'applicazione, da parte degli utenti delle strade private e delle strade di proprietà del Comune di Sorso

Art. 10

Requisiti per la nomina a barracello

1. Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età all'atto della presentazione della domanda;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non avere subito condanne penali a pene detentive per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
 - e) essere in possesso di Licenza media
 - f) essere in possesso di patente di guida di categoria B;
 - g) idoneità psicofisica;
 - h) potersi validamente obbligare;

2. Non possono far parte della Compagnia Barracellare chi, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti Compagnie non ne abbia reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbia abusato dei fondi o ne sia stato escluso o revocato.
3. La nomina a barracello è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale, di Giunta Comunale, di Enti partecipati dal Comune, di appartenente alla Polizia Municipale, vigili del fuoco e di altri corpi di polizia.
4. L'arruolamento dei barracelli avviene tramite colloquio selettivo per titoli ed esami, a cura del Comando Compagnia. In particolare, dovrà essere previsto un test di cultura generale a risposta multipla, un colloquio psico-attitudinale e la valutazione dei titoli posseduti dall'aspirante.
5. I criteri di preferenza alla nomina devono privilegiare e tener conto del lodevole servizio prestato in precedenti Compagnie Barracellari e dell'attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti di polizia rurale e protezione civile.
6. Al compimento del 65° anno di età i barracelli cessano il servizio e vengono congedati con richiesta del Capitano da trasmettersi alla Giunta Comunale che delibera la cessazione e provvede, tramite il Comando Compagnia, a trasmettere la richiesta di revoca della qualifica di P.S. al Prefetto di Sassari.
7. I barracelli che abbiano superato il predetto limite di età prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono congedati entro tre mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo.
8. All'atto dell'arruolamento i barracelli prestano servizio per un periodo di prova di 6 mesi, entro cui il Capitano potrà chiedere, motivandola, la risoluzione del rapporto con la Compagnia Barracellare alla Giunta Comunale.

Art. 11 **Organico e struttura**

L'organico è composto fino ad un massimo di 50 componenti ed è gerarchicamente organizzato sulla base del seguente organigramma:

- 1 Capitano
- 7 Ufficiali
- 10 Sottufficiali

Il restante organico è composto da Agenti.

Art. 12 **Capitano**

1. Alla Compagnia Barracellare è preposto il capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio di polizia rurale e protezione civile, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti.
2. In particolare:
 - a) cura rapporti costanti con il Sindaco e/o Assessore delegato, nonché con il Dirigente Comunale incaricato della gestione del Servizio;
 - b) predispone annualmente, in base alle esigenze, il programma delle spese necessarie per il corretto funzionamento delle attività;
 - c) trasmette il programma di cui al punto precedente, al Sindaco e/o Assessore delegato e al Dirigente incaricato della gestione del Servizio entro il 1° Gennaio di ogni anno per la predisposizione della proposta di bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno successivo;
 - d) organizza il servizio dei barracelli, di concerto con i Tenenti o con i responsabili preposti;
 - e) ogni anno provvede ad inviare al Sindaco e/o Assessore delegato, nonché con il Dirigente Comunale incaricato della gestione del Servizio, una relazione dettagliata con le ore di servizio svolte, i tipi di servizi eseguiti, le sanzioni amministrative elevate, le eventuali denunce inviate all'autorità giudiziaria e tutte le notizie utili all'Amministrazione Comunale per una corretta valutazione degli obiettivi raggiunti.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, il Capitano indossa la divisa con relativi contrassegni e gradi e nei casi previsti anche l'armamento stabilito dal Prefetto di Sassari.
4. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'ufficiale di grado superiore e, se di pari grado, da quello con maggiore anzianità di grado e, in caso di pari anzianità di grado, da quello di maggiore età.
5. Il predetto ufficiale riveste il ruolo di Vice Capitano.

Art. 13

Requisiti ed attribuzioni del Capitano

1. Oltre a quelli previsti al precedente art. n. 10, per essere nominato Capitano sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il 25° anno di età e non avere superato il 65° anno di età;
 - b) aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno dieci anni;
 - c) possedere documentata esperienza del territorio e dell'ambiente del Comune di Sorso;
 - d) possedere certificazione che attesti le competenze in materia di polizia rurale, salvaguardia ambientale, pubblica sicurezza
2. Non sarà possibile ricoprire la carica di Capitano per coloro che siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni.

Art. 14

Attribuzione dei gradi

1. Gli ufficiali e i sottufficiali nel numero indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale sono eletti a maggioranza, con scrutinio segreto e indicando una sola preferenza, da tutti i barracelli in un'adunanza presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, e con l'assistenza del Segretario della Compagnia Barracellare che verifica il corretto svolgimento delle votazioni, redigendo il relativo verbale.
2. In prima convocazione la votazione è valida con la partecipazione di 2/3 degli aventi diritto; mentre in seconda convocazione è richiesta la partecipazione di 1/3 degli aventi diritto.

3. Possono concorrere alla nomina di Ufficiali, sottufficiali e tutti i barracelli che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno anni 1 e che non abbiano subito i procedimenti disciplinari indicati nell'art.32 comma 1 lettere a-b-c.
4. Come requisito base, per potersi candidare al grado di Tenente e Sottotenente, è previsto il possesso della Licenza media.

Art. 15 **Immissione in servizio**

1. L'effettiva immissione in servizio dei barracelli è subordinata all'attribuzione, da parte del Prefetto di Sassari, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. n. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 e al superamento del periodo di prova della durata di sei mesi.
2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.
3. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'art. n. 12, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i barracelli sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.
4. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, o un suo delegato, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo di prova come da art. 10 comma 5 del presente regolamento.
6. Ogni barracello riceverà una tessera di riconoscimento vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale.
7. Entro e non oltre la data in cui il barracello presterà giuramento di fronte al Sindaco, il barracello dovrà munirsi di una casella di posta elettronica e dell'arma di servizio, in difetto cesserà non potrà prestare giuramento e cesserà la procedura di arruolamento.

Art. 16 **Nomina e funzioni del segretario**

1. Per l'espletamento delle funzioni contabili è preposto un segretario e un vice, nominati dal Capitano e scelti fra il personale in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore.
2. Qualora nessuno fra il personale fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario potrà essere designato fra persone esterne.
3. Al segretario, che assiste alle riunioni redigendone i relativi verbali, è affidata la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità giuridica della loro corretta compilazione e custodia.
4. Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione.
5. Il Segretario presenterà un rendiconto semestrale corredato dai documenti giustificativi di ciascuna spesa e dalle corrispondenti quietanze.

6. Il Segretario e il vice segretario sono tenuti ad osservare un orario d'ufficio che sarà definito dal Capitano.
7. Al segretario e al vice segretario verrà riconosciuta un'indennità.

Art. 17

Assemblee

1. La Compagnia Barracellare si riunisce almeno due volte all'anno, l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno è notificato tramite affissione presso il Comando Barracelli, almeno cinque giorni prima dell'assemblea.
2. L'assemblea si svolge in prima convocazione ed eventualmente in seconda, quest'ultima deve tenersi in un intervallo temporale compreso tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione, indipendentemente dal fatto che il giorno stabilito per la seconda convocazione sia o non sia fissato nell'avviso della prima convocazione dell'assemblea.
3. È ammesso il voto di delega, ogni barracello potrà ricevere non più di due deleghe.
4. Nel rispetto delle procedure del presente articolo, il segretario è tenuto a verbalizzare e protocollare copia dell'atto di convocazione dell'assemblea.
5. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno dell'assemblea è inviata per conoscenza al Sindaco, all'Assessore delegato e al Dirigente Comunale del servizio.
6. Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario o dal vice che provvede a registrare i partecipanti e ad annotare tutti gli interventi. A conclusione dei lavori la bozza del verbale è sottoposta ad approvazione dell'assemblea.
7. Copia conforme all'originale del verbale dell'assemblea è notificata al Sindaco, all'Assessore delegato e al Dirigente Comunale del servizio entro quindici giorni dal termine dell'assemblea.
8. La Compagnia Barracellare si riunisce su richiesta del Sindaco ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei barracelli.

Art. 18

Organizzazione dei servizi

1. Al fine di garantire la piena efficienza dei servizi polizia rurale e protezione civile, il Capitano dovrà destinare, oltre al personale in servizio operativo, un numero di barracelli adeguato ad esclusive attività impiegate e/o di piantone presso il Comando Barracelli.
2. Ogni barracello, indipendentemente che il servizio sia di tipo operativo d'ufficio, dovrà assicurare una media di 6 servizi mensili, pena l'esclusione dalla Compagnia Barracellare.
3. Il Capitano, gli ufficiali e i Sottufficiali sono considerati permanentemente in servizio, forniscono costantemente supporto alle pattuglie impegnate nei servizi.

Art. 19

Addestramento e controlli sanitari

1. I barracelli sono obbligati all'addestramento al tiro presso il Tiro a Segno Nazionale così come previsto per gli appartenenti alle polizie locali in base all'art. n. 6, 3° comma, del D.M. n. 145 del 04 marzo 1987 recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", con riferimento alla legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, sull'ordinamento della polizia municipale.

2. Tutti i barracelli in organico sono sottoposti a visita medica dal medico del lavoro scelto il quale dovrà certificare l'attitudine a svolgere le funzioni di barracello (addetto al servizio di polizia rurale, antincendio boschivo e gestione delle emergenze di protezione civile) pena l'esclusione dalla Compagnia Barracellare.
3. In caso di mancata idoneità alle mansioni di polizia rurale e protezione civile, non potranno essere destinati al servizio amministrativo più di cinque barracelli, pertanto il restante personale, dove risultasse non idoneo o parzialmente idoneo, sarà congedato.

TITOLO III DOTAZIONI STRUTTURALI

Art. 20 Uniforme e contrassegni

L'uniforme e i contrassegni sono quelli stabiliti dal Disciplinare Regionale in conformità al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.81 e al regolamento (UE) 2016/425 in materia di dispositivi di protezione individuale. Qualora la previsione Disciplinare regionale risultino in contrasto o non pienamente compatibili con la normativa sopra richiamata, la compagnia barracellare è autorizzata ad adottare equipaggiamenti alternativi, nel rispetto dei principi di sicurezza adeguatezza e funzionalità. Sui mezzi e nelle divise potrà essere riportata anche la scritta polizia rurale in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni regionali.

Art. 21 Servizi in abito civile

1. Per l'espletamento di particolari servizi istituzionali i barracelli possono essere autorizzati dal Capitano all'uso degli abiti civili.
2. Durante tali servizi i barracelli devono essere muniti della tessera di riconoscimento e tenere un contegno consono alla qualifica che rivestono.

Art. 22 Mezzi e Comando

1. Il Comune di Sorso, provvede alla creazione di un apposito capitolo in bilancio volto a garantire l'espletamento dei compiti istituzionali, fornisce i mezzi e le attrezzature, la strumentazione informatica e software, il carburante, la manutenzione e l'assicurazione dei mezzi, la pulizia e manutenzione Comando comprese tutte le utenze.
2. I barracelli muniti di adeguata patente di guida, possono condurre i mezzi assegnati al loro servizio, l'Amministrazione Comunale provvederà, con proprie spese, all'attivazione dei corsi per il conseguimento della patente di servizio.

Art. 23 Uso e custodia

1. Gli automezzi sono usati per ragioni di servizio. È vietato apportare manomissioni agli automezzi, o permettere la guida o l'uso e il trasporto sugli stessi di persone estranee.
2. Ogni automezzo è corredato di un registro di servizio sul quale sono riportati giornalmente, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificazione.

3. I lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al Capitano il quale, si rivolgerà alle ditte aggiudicatrici indicate dal servizio comunale competente.
4. Spetta ai barracelli assegnatari degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione.

Art. 24

Uso di apparati di comunicazione VHF-UHF e telefonici

1. I mezzi di comunicazione in dotazione devono rispondere a caratteristiche tecniche, che ne permettano l'utilizzazione anche in relazione alle attività di polizia e di protezione civile.
2. Nella prospettiva di un contenimento dei costi e per esigenze operative in caso di servizi svolti in collaborazione con la Polizia Municipale, la frequenza VHF o UHF assegnata a quest'ultima, è utilizzata anche dalla Compagnia Barracellare, ma su canali diversi al fine di evitare interferenze.
3. Gli apparati di comunicazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.
4. Il barracello, a cui è assegnato l'apparato, risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.

TITOLO IV

NORME DI COMPORTAMENTO E POTERI D'ACCERTAMENTO

Art. 25

Tipologia, uso e manutenzione dell'armamento ed equipaggiamento

1. Il personale appartenente alla Compagnia Barracellare, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è dotato per lo svolgimento delle proprie funzioni dell'armamento indicato nella Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988 e successive modifiche.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, con il relativo munizionamento deve essere comunicato al Prefetto, così come le sue successive modifiche.
3. Nell'espletamento delle loro funzioni i Barracelli devono essere obbligatoriamente armati.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle stabilite per legge.
5. Il personale di norma opera non armato solo nei seguenti casi:
 - a) specifiche operazioni e servizi per le quali il Capitano ritenga sussistere ragioni di opportunità, in assenza di esigenze di difesa personale;
 - b) i servizi di rappresentanza.
6. Ogni Barracello è tenuto alla custodia e buona manutenzione della propria arma.
7. Il personale è tenuto a fare immediatamente rapporto ai propri superiori gerarchici nel caso di uso delle armi.
8. Nell'espletamento dei servizi di polizia rurale, sulla base delle disposizioni del Sindaco e del Capitano, i barracelli sono dotati dell'equipaggiamento di corpo utile per la difesa personale. Fanno parte dell'equipaggiamento fornito dalla Compagnia Barracellare, le manette, il bastone estensibile, la pistola spray al peperoncino (Capsicum), la body-cam ed eventuale altro equipaggiamento ritenuto necessario e disposto dal Capitano, preventivamente autorizzato dal Sindaco, utile per l'espletamento dei servizi di polizia.
9. Durante l'espletamento dei servizi di viabilità i barracelli utilizzano la paletta conforme al Codice della Strada.

Art. 26

Indirizzi operativi e direttive

1. Il Capitano, con la collaborazione dei Tenenti, fissa gli obiettivi in merito ai campi di intervento della Compagnia Barracellare e stabilisce, allo stesso tempo, le priorità operative sempre in linea con l'attuale Regolamento.
2. L'impiego della Compagnia deve essere indirizzato al pieno raggiungimento dei compiti istituzionali affidati.
3. I Tenenti responsabili dei vari Settori competenti esercitano il controllo sull'operato dei Sottotenenti e dei Sottufficiali o barracelli impiegati.
4. Il responsabile di un Settore riferisce al Tenente di riferimento, con relazione trimestrale circa i risultati del servizio, in relazione alle direttive ricevute.

Art. 27

Ordini di servizio

1. Il servizio dei barracelli è preventivamente determinato dal Capitano.
2. L'Ordine di servizio deve essere rispettato, salvo casi di forza maggiore o casi imprevedibili e contingenti. Ogni variazione deve essere segnalata tempestivamente all'Ufficiale reperibile. Ogni eventuale variazione dell'ordine di servizio deve essere segnalata e controfirmata dall'Ufficiale reperibile.
3. È fatto obbligo a tutti i barracelli di compilare il rapporto di servizio giornaliero e di fare rapporto di qualunque circostanza, venutasi a sapere o verificatasi anche fuori dell'orario di servizio come stabilito dal Regio Decreto n. 403 del 14 Luglio 1898.
4. Il Capitano, gli ufficiali e i sottufficiali, su delega del Capitano, formano le pattuglie, le coordinano e possono anche richiamare in caso di bisogno quel numero di barracelli reperibili che gli occorrono per operazioni o servizi straordinari.
5. L'attivazione operativa dei barracelli è di esclusiva competenza dei suddetti graduati e sulla base di procedure interne stabilite dal Capitano.
6. Nell'indicazione dei capi pattuglia si rispetta il seguente ordine: grado ricoperto, anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.
7. Il Capitano, gli ufficiali e i sottufficiali vigilano sull'andamento del servizio e possono predisporre dei turni di ispezione.

Art. 28

Segreto d'ufficio

1. I barracelli hanno il dovere di osservare il segreto d'ufficio, anche con i colleghi, in relazione ai contenuti delle attività espletate e ad ogni informazione acquisita per ragioni d'ufficio, in caso violazione incorrono nel reato previsto dall'art. n. 326 del c.p.
2. È fatto divieto di fornire a chiunque informazioni sulla redazione di atti, esposti e/o ricorsi concernenti le materie di competenza, notizie sulla vita privata dei colleghi, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

Art. 29

Norme di comportamento

1. In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti ad esso assegnati, i barracelli devono agire con serietà e senso di responsabilità, attenersi a principi di imparzialità e di fermezza nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia rurale, astenendosi da comportamenti tali da arrecare pregiudizio all'istituzione pubblica che rappresentano.
2. La condotta dei barracelli deve essere sempre ispirata dalla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. I barracelli devono mantenere anche fuori servizio condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
4. Le relazioni esterne sono gestite prevalentemente dal Capitano o dai barracelli incaricati.
5. I barracelli sono altresì tenuti all'osservanza del "Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione" di cui alla normativa vigente.

Art. 30 **Divieti**

Ai barracelli è fatto divieto assoluto di:

- a) abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
- b) occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'Ufficio;
- c) accettare o chiedere compensi, regali o servizi gratuiti da privati o da Enti, a qualsiasi titolo;
- d) rilasciare agli organi di informazione notizie circa le questioni interne alla Compagnia Barracellare;
- e) allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente gli ufficiali o il sottufficiale sovra ordinato;
- f) usare i mezzi e le apparecchiature avute in dotazione dal Comune di Sorso per motivi non inerenti al servizio;
- g) usare il telefono di servizio per motivi esterni al servizio stesso;
- h) mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività immorali o illecite;
- i) lasciare l'arma incustodita.

Art. 31 **Rapporto gerarchico e ottemperanza agli ordini**

1. I barracelli devono eseguire gli ordini e le disposizioni dal Capitano, dagli Ufficiali e Sottufficiali.
2. Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi lo ha impartito, spetterà al capo pattuglia, decidere in proposito.
3. Qualora il barracello ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, lo stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga confermato dall'Ufficiale reperibile.
4. Il barracello non deve eseguire l'ordine quando lo stesso preveda comportamenti in violazione al codice penale.
5. I barracelli hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in orario, in perfetto ordine nella persona, nell'uniforme, nell'equipaggiamento e nell'armamento.

6. Ogni barracello deve accertarsi dell'orario e delle modalità di servizio da svolgere, inoltre ha l'obbligo di informarsi costantemente sulle disposizioni e comunicazioni affisse nell'Albo Servizi presso il Comando.

Art. 32

Rapporto di servizio e resoconto dell'attività svolta

1. I barracelli sono tenuti a redigere sempre il rapporto di servizio in cui dovranno essere esposti i fatti da cui emergono illeciti di natura amministrativa o penale, rilevati nel corso dell'attività; il rapporto di servizio dovrà inoltre essere redatto per qualsiasi attività, compresa quella d'ufficio.
2. Il rapporto, sottoscritto dagli agenti, redatto in forma chiara e dettagliata, contenente gli elementi del fatto e i provvedimenti adottati o da adottare, è presentato al responsabile dell'ufficio al termine del servizio.
3. I responsabili dei settori operativi o degli uffici, redigono periodicamente per il Capitano una relazione sui servizi svolti, elaborano le statistiche di attività, verificano il piano di attuazione degli obiettivi assegnati, compilano le schede di valutazione dei barracelli appartenenti al servizio di competenza.
4. Il Capitano è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dal Sindaco o Assessore Delegato.

Art. 33

Rapporti interpersonali

1. I barracelli sono tenuti a tenere una condotta corretta nei confronti dei superiori e dei colleghi, evitando atteggiamenti che possano screditare o pregiudicare l'autorità e il prestigio.
2. Il Capitano e i Tenenti svolgono compiti di coordinamento e controllo del personale subordinato, dirigendo le attività tecnico operative, assicurando con adeguate istruzioni il buon andamento del servizio.
3. Gli Ufficiali e i Sottufficiali hanno l'obbligo di segnalare per iscritto al Capitano, tramite appositi modelli, tutte le infrazioni al presente regolamento per l'attivazione dei procedimenti disciplinari che verranno riportati nell'apposito registro.

Art. 34

Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri istituzionali sono soggetti ai seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) il richiamo scritto;
 - b) la sanzione disciplinare;
 - c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili maturati;
 - d) l'esclusione con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili. L'esclusione è obbligatoria nelle fattispecie contemplate nel comma 5.
2. Il richiamo scritto è fatto dal Capitano, potrà essere richiesto dagli ufficiali e dai graduati.
3. La sanzione disciplinare, da € 100,00 a € 300,00, potrà essere applicata dal Capitano per tutte le infrazioni disciplinari al presente regolamento ritenute particolarmente gravi.
4. La sospensione, proposta dal Capitano, è deliberata dalla Giunta Comunale e consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di tre mesi e per non più sei mesi e si applica nei seguenti casi:

- a) per non aver ottemperato agli ordini del Capitano o dei superiori gerarchici;
 - b) per l'utilizzo dei mezzi e attrezzature istituzionali per motivi esterni al servizio;
 - c) in tutti casi in cui le infrazioni siano giudicate particolarmente gravi dal Capitano ma per le quali non si reputi necessario il provvedimento di esclusione.
5. L'esclusione è adottata dalla Giunta Comunale su richiesta scritta del Capitano e si applica nei seguenti casi:
- a) rifiuto a sottoporsi a visita medica del lavoro e alle prove di tiro;
 - b) volontario abbandono dai servizi;
 - c) dopo la seconda sospensione;
 - d) abuso a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
 - e) occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'Ufficio;
 - f) aver leso, con comportamenti, scritti o parole l'immagine del Corpo;
 - g) utilizzo improprio dell'arma da fuoco e delle dotazioni di difesa personale avute in dotazione;
 - h) aver lasciato l'arma incustodita;
 - i) in tutti casi in cui le infrazioni sia giudicate particolarmente gravi dal Capitano;
6. L'avvio degli atti per l'esclusione comporta l'immediata sospensione cautelare dai servizi, questa cessa in caso di non accoglimento del provvedimento di esclusione da parte della Giunta Comunale.
7. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla notifica alla Giunta Comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato.
8. Contro i provvedimenti disciplinari del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

Art. 35

Sospensione cautelare

1. I barracelli sottoposti a procedimenti penali, sono sospesi precauzionalmente dal servizio. In caso di condanna i barracelli sono esclusi dalla Compagnia Barracellare.
2. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei confronti di un barracello sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

Art. 36

Provvedimenti disciplinari verso il Capitano

1. Il Capitano che commetta le infrazioni di cui alla Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 e del presente Regolamento Comunale può essere sospeso e nei casi più gravi revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.
2. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

Art. 37

Poteri di accertamento

1. Nelle materie di competenza della Regione Sardegna, indicate al precedente articolo 2, il Capitano e gli ufficiali possono procedere all'accertamento e contestazione delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

2. Nelle materie di non esclusiva competenza della Regione Sardegna anche i restanti barracelli, in quanto agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, procedono all'accertamento e contestazione delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
3. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni debbono essere muniti di un apposito documento, rilasciato dal sindaco dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.
4. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 38

Modalità di accertamento delle violazioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia, sulla base di quanto disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Gli importi delle sanzioni amministrative presenti nel tariffario allegato saranno versati in un conto corrente postale intestato a "Comune di Sorso - Compagnia Barracellare".

TITOLO V

ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 39

Entrate

1. La gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia.
2. La gestione finanziaria è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.
3. Le entrate sono costituite da:
 - a) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli artt. 44, 45, 46 e 47 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403;
 - b) dai diritti di assicurazione ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988;
 - c) dai contributi finanziari erogati ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988 mediante il quale l'Assessorato Regionale competente dispone l'erogazione con decreto, a seguito della dichiarazione del Sindaco di regolare funzionamento della Compagnia nonché dell'avvenuta presentazione dei rendiconti debitamente deliberati e approvati relativi a due semestri precedenti;
 - d) dalle sanzioni amministrative applicate sulla base del tariffario allegato;
 - e) dai compensi per la vigilanza dei beni di proprietà del Comune di Sorso (stabiliti tramite apposita convenzione);
 - f) dai compensi per la custodia e vigilanza su beni pubblici e privati;
 - g) dagli utili ricavati dai sequestri amministrativi in genere;
 - h) dai contributi messi in bilancio annualmente dal Comune di Sorso per l'espletamento dei servizi di polizia e protezione civile;
 - i) dai contributi per la Campagna Antincendio;

- j) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- k) da ogni altro introito consentito a norma delle leggi vigenti.

4. La vigilanza dei beni pubblici potrà essere affidata alla Compagnia Barracellare con modalità, procedure e oneri che saranno stabiliti da apposita convenzione.

Le funzioni di tesoreria sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria del Comune di Sorso.

Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma digitale congiunta del Capitano e del Segretario, in caso di assenza dal Vice Segretario.

7. Il 31 dicembre di ogni anno la Compagnia Barracellare è tenuta a presentare un bilancio contabile, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nei semestri dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre ed il fondo cassa finale.

Art. 40

Ripartizione utili

1. Le modalità di ripartizione degli utili sono commisurate al grado ricoperto, alla responsabilità corrispondente, nonché alla quantità e qualità delle ore di servizio prestate.
2. La distribuzione degli utili è subordinata all'approvazione tramite delibera dei rendiconti contabili da parte della Giunta Comunale. Sul fondo utili, sono ammesse esclusivamente anticipazioni di cassa per spese ordinarie di funzionamento, limitate al 30% della dotazione e soggette a reintegro immediato per garantire l'equilibrio finanziario. Parimenti, l'utilizzo del fondo di garanzia per la ripartizione degli utili richiede la previa e integrale liquidazione dei danni agli assicurati.
3. Prima della ripartizione, si saldano prioritariamente gli obblighi retributivi per ruoli di supporto amministrativo, le spese legate a contenziosi, valutazioni tecniche e attività gestionali, i costi per controlli sanitari periodici obbligatori, nonché tutte le ulteriori voci di spesa necessarie per il funzionamento del Comando. Solo sui residui, gli utili vengono distribuiti.

Art. 41

Risorse finanziarie

1. Per l'espletamento delle attività Pubblico-Istituzionali di polizia Rurale e protezione civile l'Amministrazione Comunale istituirà nel suo bilancio generale un apposito capitolo di spesa utile a garantire il corretto svolgimento dei servizi istituzionali.
2. Le risorse economiche sono vincolate al raggiungimento di precisi obiettivi, nonché ai risultati ottenuti in termini di prevenzione e repressione.

Art. 42

Contabilità e amministrazione

1. La gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa.
2. La gestione finanziaria e amministrativa è documentata con la tenuta della documentazione che potrà essere cartacea o digitale.
3. Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dal Capitano e dal Segretario.

Art. 43

Fascicolo matricolare

1. Per ogni barracello è istituito e custodito una cartella matricolare in cui sono annotati e collezionati atti relativi al servizio, quali: foto, generalità, residenza, auto private usate per servizio, corsi frequentati, specializzazioni conseguite, decreto di nomina, incarichi svolti, sanzioni ed annotazioni disciplinari, riconoscimenti, vestizioni e materiale assegnato, varie.
2. Il fascicolo matricolare è conservato per cinque anni dalla cessazione dal servizio a qualunque titolo sia avvenuta.
3. Quanto sopra può essere realizzato su supporto informatico purché ne sia salvaguardata la riservatezza.

Art. 44

Responsabilità

1. La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
2. La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un *fondo di garanzia*, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 60% delle corrispondenti entrate.
4. Il rimanente 40%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del 3° comma dell'art. n.17 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.

Art. 45

Tariffe, indennità e sanzioni

1. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. n.48 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403.
2. Per altri beni, diversi da quelli regolamentati, per i quali devono essere richieste le attività di custodia, le tariffe saranno concordate con trattative dirette con contenuti e condizioni che possono variare a seconda dei beni da sorvegliare e delle richieste dei proprietari.
3. Tali contratti sono soggetti a preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 46

Controversie

Le controversie fra i componenti della compagnia sono risolte in via amministrativa dal Sindaco o Assessore Delegato.

Art. 47

Sede Legale

La Compagnia Barracellare ha sede legale presso la sede legale del Comune Sorso.

Art. 48

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato, il presente Regolamento rinvia alla normativa vigente in materia di Barracellato, Pubblica Sicurezza.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e a decorrere dalla data in cui acquisterà efficacia, verrà costituita la nuova Compagnia secondo le disposizioni di cui all'articolo n. 15, nelle more della costituzione della nuova Compagnia resterà in carica l'attuale Compagnia Barracellare.
3. Copia del presente regolamento e delle sue modifiche ed integrazioni nonché copia degli atti relativi alla nomina del capitano, alla costituzione e modifiche della Compagnia Barracellare, sono trasmessi all'Assessore Regionale competente in materia di Polizia Rurale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.